



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

"FONDATO NEL 1807"

SCUOLE ANNESSE: **PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO - LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO**
81024 MADDALONI (CE) Via S. Francesco d'Assisi, 119

Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369 – C.F. 80004990612
Distretto Scolastico 13 Maddaloni e.mail: cevc01000b@istruzione.it

Comunicazione n. 14

del 20/09/2018

Ai docenti

Agli educatori

(in particolare a coloro che fruiscono
dei benefici di cui all'art. 33 della L.104/1992)

Al DSGA e al personale ATA

Albo RSU

SEDE

OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA: precisazioni e regolamentazione - Disposizione di servizio – A. S. 2018/2019

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

Si ricorda che i permessi di cui all'oggetto sono regolamentati dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all'art. 15 comma 6 nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007 .

In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2001 recita testualmente:

"I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti" (link a [MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992](#))

Appare del tutto evidente che i docenti si soffermino spesso solo sull'avverbio "possibilmente", essendo reiterate e ricorrenti, per alcuni fruitori di tali benefici le "comunicazioni" di assenza per art. 33 L.104 nello stesso giorno della settimana.

E' altresì vero che la normativa prescrive che gli stessi vadano "concordati" con il dirigente, per agevolare la riorganizzazione del servizio, con congruo anticipo: ciò implica che è necessario contemperare le esigenze della scuola e i diritti degli alunni con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, discontinuità, disorientamento negli alunni.

La Circ. INPS inoltre, così come prescrive che il soggetto disabile può scegliere la persona che all'interno della famiglia deve prestargli/le assistenza, prevede anche sia una dichiarazione a firma congiunta dell'assistito e dell'assistente, sia un **PROGRAMMA DI ASSISTENZA da consegnare al dirigente all'inizio di ogni mese**, ovviamente modificabile con opportuni atti concordati, in caso di emergenza. Detto programma è obbligatorio per coloro che fruiscono di tale beneficio per l'assistenza a disabili residenti in posti da raggiungere in almeno 60 minuti.

Si può ben osservare, tuttavia, che l'emergenza è tale in quanto occasionale, non può essere ricorrente, anche in caso di assistenza ad un disabile.

E' utile a questo proposito riflettere su quanto affermato nella Circolare INPS dove si sostiene che: "il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata"(punto 5 della Circ. INPS).

Analogamente, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 90/2007, coloro che fruiscono di tali permessi per l'assistenza ad un parente o affine entro il terzo grado non convivente **devono poter dimostrare** di dover usufruire di tale permesso per inderogabile assistenza.

Il programma di assistenza va presentato al momento del rinnovo annuale dei permessi o alla prima richiesta; se nell'arco dell'anno sorgono delle variazioni significative (es: ricovero ospedaliero) chi fruisce dei permessi deve avvisare immediatamente il datore di lavoro. Nel programma di assistenza bisogna specificare i motivi della richiesta: le date delle visite mediche programmate, la sostituzione di un altro parente nell'assistenza ecc.

Oltre al piano di programma di assistenza annuale viene richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi.

Testualmente citano le circolari INPS:

In caso di lontananza, "Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui si dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile" (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell'INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell'INPDAP).

Ancora, la Circ. INPS 90 recita:

“...i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità.....- omissis- offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, **stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore**”.

Fermo restando quanto sopra esposto:

Il Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che usufruisce per il corrente anno scolastico dei permessi previsti dalla L. 104/92 art. 33 e successive modificazioni e disciplinati dall’art. 15 comma 6 del CCNL Comparto Scuola siglato in data 29/11/2007, sono tenuti a leggere con particolare attenzione quanto riportato al paragrafo che segue:

1. L’handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del “*cariotipo*” da allegare.
2. Genitori di disabili in situazione di gravità:
 - a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. (Quest’ultimo permesso non è previsto nella scuola) I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.
 - b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).
 - c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili a condizione che siano conviventi con il figlio. In assenza di convivenza va dimostrata l’esclusività e la continuità dell’assistenza, cioè non devono essere presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.
3. Parenti o affini entro il 3° grado
 - a. L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai **parenti ed affini fino al terzo grado** di parentela che assistano in via esclusiva e continuativa la persona con handicap grave, anche se non convivente.
 - b. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L’affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.
4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero. (quest’ultimo non previsto nella scuola)

Norme comuni

- **Continuità:** consiste nell'effettiva assistenza al soggetto con handicap per le sue necessità quotidiane. la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. "Pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana continuativa. ma viene richiesta una rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza".

In caso di lontananza, "Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile" (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell'INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell'INPDAP).

- **Esclusività:** il lavoratore richiedente i permessi deve essere **l'unico soggetto** che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività non è realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, oppure con soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L'INPS elenca dettagliatamente le condizioni in cui è riconosciuta l'impossibilità di assistenza da parte di familiari conviventi con il disabile:

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS:

- 1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - f) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
 - g) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità* INPS, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
 - h) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
 - i) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
 - j) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
- 2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
- 3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minore handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

- **Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati**: l'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso **istituti specializzati**. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.
- **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro**: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.
- **Ferie e XIII^a mensilità**: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.
- **Part-time orizzontale**: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).
- **Part-time verticale**: L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione:

$x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).

Quanto sopra espresso si conclude con la seguente disposizione di servizio:

- **Modalità di fruizione dei permessi**: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Pertanto, non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art. 33 legge 104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal dirigente scolastico, al quale deve essere presentato il programma di assistenza all'inizio di ogni mese, nel caso in cui non vi siano visite già programmate i giorni di permesso di cui all'art.33 vanno concordati con congruo anticipo col dirigente al fine di evitare disservizi e disordini, soprattutto quando a fruirne sono gli Educatori per i quali le modalità di sostituzione comportano oneri per lo stato necessariamente atteso il ridotto numero di unità in organico.

Il CCNL/Scuola 29/11/2007, all'art 15 comma 6 prevede che: *“I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...- omississ -... devono essere possibilmente fruiti dai docenti **in giornate non ricorrenti**”*.

Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare all'inizio di ogni mese al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, che vanno comunque concordate col DS, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative sulle classi/gruppi pomeridiani derivanti dall'assenza.

Sono tenuti, invece a presentare programma di assistenza coloro che assistono un parente residente in luogo lontano.

Si allega, per coloro che dovessero averne bisogno il modello di autocertificazione e ulteriori informazioni in merito.

Il Rettore Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pirozzi
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

**Al Rettore Dirigente Scolastico
del Convitto Nazionale Statale "G. Bruno"
di Maddaloni**

Il/la sottoscritto/a

nato/a il _____ a _____ (Prov. _____)

residente a _____ (Prov. _____) in Via/Piazza _____
n° _____,

in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di

C H I E D E

di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni in qualità di:

- genitore della persona disabile di età inferiore a tre anni;
- genitore della persona disabile di età superiore a tre anni;
- parente, affine o coniuge di una persona con disabilità;
- disabile lavoratore richiedente i permessi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI e DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

a. che l'ASL - ___/___ di _____, nella seduta del
_____/_____/_____,

ha riconosciuto la gravità dell'handicap (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di:

Cognome e Nome _____ Grado di parentela¹ _____

(data adozione/affido) _____ data e luogo di nascita _____ Residente a _____, in Via/Piazza _____ come risulta dalla certificazione che si allega.

b. che la famiglia anagrafica della persona per la quale vengono richiesti i permessi è così costituita:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela	(se lavoratore) Dati del datore di lavoro

- di assistere in via continuativa ed esclusiva la persona sopra indicata;
- che la persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.

- che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto portatore di handicap;
oppure
- che l'altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori (si allega

- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap all'indirizzo sopra specificato;
oppure
- di non essere convivente con il soggetto portatore di handicap, ma di svolgere con continuità l'assistenza allo stesso per le necessità quotidiane, non essendovi parenti e/o affini entro il 3°

¹Indicare se: figlio/a (in caso di adozione/affidamento, indicare la data del provvedimento);

Parente o affine entro il 3° grado (specificare se: padre, nuora, ecc.).

Solo per coloro che richiedono i permessi per assistere un parente/affine entro il 3° grado:

- che i seguenti parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con la persona sopra indicata, non possono fornire assistenza, ancorché non lavoratori, per i motivi indicati a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e Nome		Motivo per cui non può prestare assistenza (<u>INDICARE</u> : n°/lett. corrispondente ad una o più motivazioni sottoelencate)

Elenco delle motivazioni che, IN MODO ESCLUSIVO, impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata

(individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS):

- 1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
 - b) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità INPS*, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai $\frac{2}{3}$;
 - c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
 - d) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
 - e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
- 2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

